Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Misure processuali e penali urgenti per la tutela dei cittadini da abusi nella conduzione del processo penale e delle calunnie dei cosiddetti "pentiti" ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Norme civili e penali urgenti in difesa del denaro pubblico e del diritto dei cittadini contro gli abusi e le prevaricazioni delle persone investite di pubblici poteri ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Tutela dei territori costieri, dei territori contigui ai laghi, delle montagne, dei parchi, delle riserve, dei boschi e delle foreste ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Norme generali del sistema d'informazione pubblico radiotelevisivo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1923)

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 23 del 28 gennaio 1985 e avviso di rettifica in « Gazzetta Ufficiale » n. 26 del 31 gennaio 1985), **coordinato con la legge di conversione 27 marzo 1985, n. 103** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 29 marzo 1985), **recante: « Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie ».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il *personale in servizio e in quiescenza delle* unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 perché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il *personale in servizio e in quiescenza delle* unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 15 febbraio 1985, la seguente documentazione:

a) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

c) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, lo ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, l'erogazione netta complessiva;

d) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che le condizioni applicate corrispondono a quelle previste dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria

locale; gli istituti di credito che alla data del 14 dicembre 1984 non avessero ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la corrispondenza contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere, ai sensi del primo comma dello articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, ai debiti risultanti dalle dichiarazioni del presidente del comitato di gestione, certificate dal collegio dei revisori, di cui all'articolo 26, secondo comma, della medesima legge come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, *n. 730.*

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero della sanità, al Ministero del tesoro, alla regione o provincia autonoma e ai rispettivi comuni di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conto consuntivo 1983 ed il relativo risultato di amministrazione, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

2-bis. *Qualora dalla verifica del conto consuntivo 1983 da parte del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, della regione o provincia autonoma e dei comuni di appartenenza della unità sanitaria locale risulti una utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione non corrispondente alle finalità ed ai programmi deliberati dalla assemblea, si provvede a norma di legge alla nomina di un commissario per i necessari accertamenti e per adottare i conseguenti provvedimenti sugli atti irregolari, precedenti alla gestione 1984.*

Art. 4.

1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo articolo 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato articolo 7.

2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984;

c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo articolo 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo *al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985.*

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dello esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dello organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983. Il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri ri-

conosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dello istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati in lire 980 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.620 miliardi per l'anno 1985 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede:

quanto a lire 980 miliardi mediante utilizzo della autorizzazione di spesa di lire 225 miliardi di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e per il restante importo di lire 755 miliardi utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;

quanto a lire 1.620 miliardi con le disponibilità del capitolo 5950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 per lire 1.020 miliardi e con quelle del capitolo 6805 del predetto stato di previsione per l'importo di lire 600 miliardi;

quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al menzionato capitolo 6805 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi del precedente articolo 4.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, 21 settembre 1984, n. 597 e 28 novembre 1984, n. 790.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1748)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 1985.

Istituzione della sezione doganale Modena-Ferrovia, dipendente dalla dogana di Modena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la nota n. 8374/VIII pari data, con la quale è stato disposto il trasferimento della dogana di Modena a Campogalliano;

Ritenuta la necessità di istituire in Modena una sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, la sezione doganale di Modena-Ferrovia, dipendente dalla dogana di Modena.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del precitato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

— Il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è il seguente:

« Art. 9. *Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane.* — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sono stabiliti l'istituzione e la soppressione delle dogane nonché i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e per l'uscita delle merci.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilisce: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; la istituzione e la soppressione delle sezioni doganali e dei posti di osservazione ed il periodo di funzionamento per le sezioni di cui al penultimo comma dello art. 7.

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti della competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa ».

(1852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 marzo 1985.

Riconoscimento della indicazione geografica « Colli Trevigiani » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Colli Trevigiani » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione Veneto;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 12 aprile 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Colli Trevigiani» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi e del nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Colli Trevigiani ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nella provincia di Treviso e risulta delimitata come appresso:

« dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta "panoramica del Montello" fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla "panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della « pedemontana » del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta.

Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla "pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 « Feltrina », una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla località Fornace ».

Art. 2.

La indicazione geografica dei vini da tavola « Colli Trevigiani » può essere completata dalle menzioni aggiuntive: bianco; rosso; rosato e/o dal nome dei vitigni sotto elencati:

Cabernet Franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Incrocio Manzoni 2.15 N., Incrocio Manzoni 6.0.13 B., Malbech N., Malvasia Istriana B., Marzemino N., Merlot N., Pinot Bianco B., Pinot Grigio G., Pinot Nero N., Muller Thurgau B., Prosecco B., Raboso Piave N., Raboso Veronese N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling italico B., Riesling renano B., Sauvignon B., Traminer aromatico B., Verdisio B., Verduzzo friulano B., Verduzzo trevigiano B., Wilbacher N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1788)

DECRETO 29 marzo 1985.

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI DEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 148 del 28 giugno 1968);

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. 131 del 26 maggio 1977);

Visto il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984 (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 115 del 1° maggio 1984), che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85 e 1985-86;

Visto il regolamento (CEE) n. 2710/84 della commissione, del 26 settembre 1984 (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 258 del 27 settembre 1984), che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 26 agosto 1982), riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del 28 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 1985), con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'A.I.M.A. la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad una rapida acquisizione delle relative domande all'A.I.M.A., al fine di procedere alla ripartizione degli importi;

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori di latte, la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, che posseggano, nel corso della campagna lattiera 1984-85, almeno tre e non più di diciassette vacche da latte, e che siano sottoposti al pagamento del prelievo di corresponsabilità previsto dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

I piccoli produttori che intendano beneficiare dello aiuto e che ne abbiano i requisiti, come individuati all'art. 1, debbono presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo agli assessorati regionali dell'agricoltura in appresso indicati con la dizione « organismi regionali » nella cui giurisdizione è ubicata l'azienda zootecnica del produttore richiedente.

La domanda di aiuto, redatta sullo schema di cui all'allegato 1 e sotto la propria responsabilità, può essere presentata dal produttore individualmente oppure pel tramite di associazioni di produttori riconosciuti. La firma del richiedente deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali il latte è consegnato dal richiedente da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato assoggettato al prelievo di corresponsabilità, ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426;

Tale attestazione può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Art. 3.

Gli organismi regionali fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande, procedendo poi all'esame delle stesse in merito ai termini ed alle formalità prescritte.

Gli organismi regionali possono richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente, procedendo ad effettuare qualsiasi accertamento atto a stabilire i requisiti dei proponenti.

Art. 4.

Entro e non oltre il 30 giugno 1985 dovranno pervenire all'A.I.M.A., in unica copia originale, gli elenchi suddivisi per provincia delle domande ammissibili all'aiuto comunitario, secondo lo schema allegato 2.

Art. 5.

L'A.I.M.A., non appena ricevuti tutti gli elenchi da parte degli organismi regionali, e comunque entro il 31 luglio 1985, termine fissato dal regolamento comunitario, provvederà a suddividere l'ammontare complessivo dell'aiuto assegnato all'Italia (13,4 milioni di ECU) per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ne abbiano conoscenza tutti gli interessati.

Art. 6.

Nel più breve tempo possibile l'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio mediante assegno circolare che verrà inoltrato agli interessati tramite istituto bancario.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Schema di domanda
del piccolo produttore di latte
(in duplice copia di cui una in bollo)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente nel comune di . . . . via (o località) . . . . nella sua qualità di (1) . . . . dell'azienda/e (2) . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . . (provincia . . . . .) contrada (o località) . . . . chiede che gli venga concesso il contributo C.E.E. per n. . . . vacche da latte, di cui ai regolamenti (CEE) n. 1207/84 e n. 2710/84.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le vacche da latte per le quali chiede il contributo C.E.E. si riferiscono esclusivamente a bovine in produzione;

2) di possedere vacche da latte anche nelle altre seguenti aziende:

azienda . . . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . (provincia . . . .) in agro di . . . . . contrada . . . . . . dove sono allevate n. . . . . vacche da latte;

(*) che le vacche da latte possedute dal richiedente non eccedono comunque diciassette capi complessivi ovunque ubicati;

3) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti citati in premessa e nazionali emanate dalle autorità italiane;

4) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine dei regolamenti (CEE) n. 1207/84 e n. 2710/84;

5) di consentire ed agevolare gli accertamenti che gli organismi regionali riterranno opportuni;

6) di allegare documento comprovante l'avvenuto pagamento di prelievo di corresponsabilità per il latte consegnato dal 1° aprile 1984.

In fede . . . .

Firma autenticata

. . . .

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(2) Denominazione dell'azienda/e.

(*) Ripetere le indicazioni richieste nel caso di altre aziende dove sorgano allevamenti di vacche da latte.

ALLEGATO 2

AIUTI AI PICCOLI PRODUTTORI DI LATTE

Elenco delle domande ammissibili a contributo

Campagna 1984-85

Regione . . Provincia . Ufficio

Corresponsione aiuto comunitario ai piccoli produttori di latte - Regolamenti (CEE) n. 1207/84 e n. 2710/84 - Foglio n. .

N. Ord. (1)	Numero e sigla domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita (3)	INDIRIZZO Via, n., c.a.p., comune (4)	Numero vacche	Importo da pagare da parte istituto bancario (2)
1	2	3	4	5	6	7
				Totale della pagina .		

. lì . .

Il direttore dell'ufficio

. . . .

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi ed ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) Da compilarsi a cura dell'A.I.M.A.
(3) Indicare luogo e data di nascita per tutti i nominativi con *estrema precisione.*
(4) L'indicazione dell'indirizzo deve essere fatta con *particolare precisione.*

(1868)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. La Nuova Lumiera - Cooperativa di confezioni per abbigliamento, in Allumiere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nel mese di settembre 1984 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. La Nuova Lumiera - Cooperativa di confezioni per abbigliamento, con sede in Allumiere (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. La Nuova Lumiera - Cooperativa di confezioni per abbigliamento, con sede in Allumiere (Roma), costituita per rogito notaio dottor Paolo Becchetti in data 20 ottobre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Mario Valensise, nato a Polistena il 23 febbraio 1930, residente in Roma, viale Ettore Franceschini, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1848)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **115.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma, ad accettare un legato.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Jesi (Ancona), via XX Settembre, 6, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 781, sez. *A*, foglio n. 7, particella n. 183/1, disposto dal sig. Elio Batazzi con testamento olografo 21 novembre 1980, pubblicato in data 13 gennaio 1983, n. 101724 di repertorio, a rogito avv. Maria Luisa De Angelis, coadiutore del dott. Gino Picchietti, notaio in Jesi, registrato a Jesi in data 18 gennaio 1983 al n. 111.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: « Norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 78 del 1° aprile 1985).

La data e il titolo del decreto citato in epigrafe sono sostituiti come segue:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1985.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981 contenente le norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Nel secondo comma delle premesse del decreto stesso, dove è scritto: « ... 12 novembre *1982* ... » leggasi: « ... 12 novembre *1981* ... ».

(1891)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Saguato in data 5 aprile 1979, rep. 56973, reg. soc. 1519;

società cooperativa mista Mutua Finanziaria - Cooperativa Interessi Popolari C.I.P. - a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Tomat in data 26 settembre 1973, rep. 185608, reg. soc. 2018;

società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Priore in data 5 dicembre 1978, rep. 18241, reg. soc. 3779;

società cooperativa edilizia Uliveto a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ceroni in data 24 settembre 1971, rep. 35699, reg. soc. 2559;

società cooperativa di produzione e lavoro Cast a r.l., con sede in Amelia (La Spezia), costituita per rogito Pucci in data 4 febbraio 1978, rep. 24209, reg. soc. 3625;

società cooperativa edilizia Chiara a r.l., con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Pucci in data 14 marzo 1971, rep. 9098, reg. soc. 2505;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Cuneo, costituita per rogito Parola in data 8 luglio 1957, rep. 11349, reg. soc. 1971;

società cooperativa edilizia condominio Fiorello a r.l., con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Capalbo in data 9 luglio 1975, rep. 393, reg. soc. 1064;

società cooperativa edilizia Esperantia a r.l., con sede in Cuneo, costituita per rogito Toppino in data 14 aprile 1977, rep. 18348, reg. soc. 3280;

società cooperativa edilizia Residenza Giardino a r.l., con sede in Moncalvo (Asti), costituita per rogito Baralis in data 12 dicembre 1979, rep. 16235, reg. soc. 2834;

società cooperativa edilizia Polizia Stradale - Il Centauro a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 8 febbraio 1980, rep. 26891, reg. soc. 3714;

società cooperativa edilizia La Paranza a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 11 novembre 1977, rep. 15897, reg. soc. 3257;

società cooperativa edilizia Nev 1 a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 20 febbraio 1979, rep. 42424, reg. soc. 3494;

società cooperativa agricola Consorzio acquisti vercellese in agricoltura - C.A.V.I.A. a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 24 gennaio 1978, rep. 32099, reg. soc. 3299;

società cooperativa edilizia Primavera 71 a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Barca in data 22 febbraio 1971, rep. 21343, reg. soc. 2334;

società cooperativa edilizia Sunia I a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cortese in data 20 luglio 1977, rep. 86808, reg. soc. 3210;

società cooperativa edilizia Gli Alberi a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 3 febbraio 1979, rep. 22242, reg. soc. 3487;

società cooperativa edilizia Il Borgo a r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito Perna in data 25 ottobre 1979, rep. 2378, reg. soc. 3676;

società cooperativa edilizia La Concordia a r.l., con sede in Crescentino (Vercelli), costituita per rogito Coppo in data 14 aprile 1977, rep. 16774, reg. soc. 3161;

società cooperativa edilizia Nuova Edilizia a r.l., con sede in Saluggia (Vercelli), costituita per rogito Benigno in data 3 aprile 1980, rep. 20918, reg. soc. 3750;

società cooperativa edilizia Valsesia a r.l., con sede in Varallo (Vercelli), costituita per rogito Acquaviva in data 25 ottobre 1972, rep. 3920, reg. soc. 2462;

società cooperativa di produzione e lavoro S.A.F.A.C. - Settore autonomo facchini autisti carne a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 3 maggio 1979, rep. 3 reg. soc. 1830;

società cooperativa di produzione e lavoro Gamma trasporti a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 24 maggio 1977, rep. 217493, reg. soc. 1192/77;

società cooperativa edilizia La Penna a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 30 marzo 1976, rep. 79775, reg. soc. 887;

società cooperativa edilizia U.T.E. - S. Michele a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 25 ottobre 1978, rep. 15404, reg. soc. 2177;

società cooperativa agricola Neapolis Travel a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 14 giugno 1980, rep. 85082, reg. soc. 2469;

società cooperativa edilizia La Gioia a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 12 febbraio 1970, rep. 270359, reg. soc. 187;

società cooperativa edilizia Vomero 1° a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Albore in data 4 marzo 1976, rep. 4067, reg. soc. 546;

società cooperativa edilizia U.T.E. - S. Antonio a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 30 giugno 1978, rep. 14844, reg. soc. 2073;

società cooperativa edilizia Edil-Taxi a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Sergio Valentino in data 23 giugno 1975, rep. 14524, reg. soc. 1160;

società cooperativa di produzione e lavoro Eliseo a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 14 giugno 1971, rep. 32323, reg. soc. 444;

società cooperativa edilizia Unità nel progresso a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Maffia in data 12 gennaio 1978, rep. 30698, reg. soc. 368;

società cooperativa di produzione e lavoro Com-Media a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 12 novembre 1979, rep. 177, reg. soc. 2983/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Loggione in coop a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Naschi in data 13 febbraio 1979, rep. 375, reg. soc. 1295;

società cooperativa di produzione e lavoro La Stenio a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Bilanzone in data 31 dicembre 1980, rep. 41163, reg. soc. 841;

società cooperativa edilizia Herculanum a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Di Giovine in data 9 novembre 1979, rep. 4888, reg. soc. 3013/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Sud Coop. a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 19 luglio 1979, rep. 74433, reg. soc. 2302;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita di Napoli a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 4 febbraio 1981, rep. 76842, reg. soc. 817;

società cooperativa di produzione e lavoro Polis Editoriale a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 15 febbraio 1980, rep. 11205, reg. soc. 1216/80;

società cooperativa edilizia « Cooperativa edilizia cristiana » a r.l, con sede in Napoli, costituita per rogito Di Majo in data 28 maggio 1975, rep. 28668, reg. soc. 1476;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Benedetto a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 15 maggio 1978, rep. 14587, reg. soc. 1278/78;

società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 34ª (trentaquattresima) a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 17 maggio 1974, rep. 442654, reg. società 1240;

società cooperativa edilizia La Vigna a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Siciliani in data 11 aprile 1975, rep. 33393, reg. soc. 939;

società cooperativa edilizia Edil partenopea a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 26 settembre 1975, rep. 68756, reg. soc. 1373;

società cooperativa trasporto italiana trasporti frigoriferi - CIF a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 19 novembre 1979, rep. 73142, reg. soc. 2872/79;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio 78 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 8 giugno 1978, rep. 71394, reg. soc. 1415/78;

società cooperativa edilizia Maestrale a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Tirone in data 11 marzo 1976, rep. 8872, reg. soc. 619;

società cooperativa di produzione e lavoro Kappa trasporti a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 14 luglio 1977, rep. 219808, reg. soc. 1797;

società cooperativa edilizia Pegaso a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 3 marzo 1975, rep. 943, reg. soc. 712;

società cooperativa di produzione e lavoro 23 Novembre a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 22 gennaio 1981, rep. 76773, reg. soc. 692;

società cooperativa agricola Raccolta vini genuini a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 15 giugno 1968, rep. 3209, reg. soc. 495;

società cooperativa di produzione e lavoro Croce rossa colli Aminei a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 31 luglio 1980, rep. 2396, reg. soc. 2920;

società cooperativa di produzione e lavoro La Tenda a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 10 settembre 1980, rep. 77255, reg. soc. 2931;

società cooperativa edilizia Eucaliptus a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Posteraro in data 23 maggio 1969, rep. 12732, reg. soc. 522.

(1546)

MINISTERO DEL TESORO

N. 65

Corso dei cambi del 2 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	2002 —	2002 —	2003,50	2002 —	2003 —	2003 —	2004 —	2002 —	2002 —	2002 —
Marco germanico .	637 —	637 —	636,50	637 —	637 —	637 —	637,200	637 —	637 —	637 —
Franco francese .	208,420	208,420	208,95	208,420	208,50	208,53	208,650	208,420	208,420	208,40
Fiorino olandese .	564,670	564,670	565 —	564,670	564,50	564,53	564,400	564,670	564,670	564,66
Franco belga . .	31,665	31,665	30,70	31,665	31,75	31,67	31,681	31,665	31,665	31,67
Lira sterlina .	2420,500	2420,500	2425 —	2420,500	2421,50	2421,40	2422,300	2420,500	2420,500	2420,50
Lira irlandese	1991,250	1991,250	1995 —	1991,250	1991,50	1991,62	1992 —	1991,250	1991,250	—
Corona danese .	178,480	178,480	178,65	178,480	178,50	178,48	178,490	178,480	178,480	178,48
Dracma	14,745	19,745	14,75	14,745	—	—	14,784	14,745	14,745	—
E.C.U.	1440 —	1440 —	142,900	1440 —	1438 —	1438 —	1436 —	1440 —	1440 —	1440 —
Dollaro canadese .	1461,500	1461,500	1458 —	1461,500	1460,75	1460,75	1460 —	1461,500	1461,500	1461,50
Yen giapponese .	7,924	7,924	7,88	7,924	8 —	7,91	7,911	7,924	7,924	7,92
Franco svizzero .	753,650	753,650	753,35	753,650	753,50	753,32	753 —	753,650	753,650	753,65
Scellino austriaco .	90,820	90,820	90,70	90,820	90,90	90,90	90,980	90,820	90,820	90,82
Corona norvegese .	221,500	221,500	221,58	221,500	221,75	221,80	222,100	221,500	221,500	221,50
Corona svedese .	221,100	221,100	221 —	221,100	221,50	221,60	222,100	221,100	221,100	221,10
FIM	305,900	305,900	306 —	305,900	306,75	306,60	307,500	305,900	305,900	—
Escudo portoghese .	11,450	11,450	11,50	11,450	11,50	11,48	11,520	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola .	11,435	11,435	11,45	11,435	11,50	11,43	11,440	11,435	11,435	11,44

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2003 —
Marco germanico . . .	637,100
Franco francese . . .	208,535
Fiorino olandese	564,535
Franco belga	31,673
Lira sterlina	2421,400
Lira irlandese	1991,625
Corona danese . . .	178,485
Dracma . .	14,764
E.C.U.	1438 —
Dollaro canadese .	1460,750
Yen giapponese	7,917
Franco svizzero	753,325
Scellino austriaco . .	90,900
Corona norvegese . . .	221,800
Corona svedese . .	221,600
FIM .	306,700
Escudo portoghese . . .	11,485
Peseta spagnola	11,437

Media dei titoli del 2 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,750
» 6 % » » 1971-86 .	93,150
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	89,500
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	104 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,050
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,775
» » » » 1- 3-1982/86 . .	102,425
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,325
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,400
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,750
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,675
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,075
» » » » 1-10-1982/86 .	102,200
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,125
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,500
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101 —
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,675
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,850
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,400
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,500
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,900
» » » » 1- 3-1983/87 .	103,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/87 .	102,825
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,625
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,100
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,450
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,350
» » » » 1- 7-1983/87 . .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,050
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103 —
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,250
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,825
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,900
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,350
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,350
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,725
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101 —
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,300
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,250
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,050
» » » 17 % 1- 7-1985	100,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,675
» » » 16 % 1- 1-1986	101,475
» » » 14 % 1- 4-1986	100,800
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,350
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	114,750
» » » » 1983/90 11,50 %	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale operaio permanente dello Stato (quarta qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere «tipografo».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(1526)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Centro interfacoltà di microscopia elettronica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi oggetto del presente avviso. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1527)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 81 del 4 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile Club Firenze: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Automobile Club Avellino: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso del ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 3.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31: «Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna», ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1985, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori d'intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-87», fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonché, in generale, gli stanziamenti di spesa d'investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazioni di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 gennaio 1985

p. Il presidente
L'assessore: BULGARELLI

(1008)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, n. **1.**

Modifiche allo statuto della comunità montana Alto Agri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Alto Agri »:

il primo comma dell'art. 16 viene così modificato:

« Il consiglio è presieduto dal presidente. In sua assenza o per suo impedimento, la presidenza spetta al vice presidente e, in mancanza di questi, all'assessore anziano »;

il primo comma dell'art. 19 viene così modificato:

« La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente, eletto come al successivo art. 23;

b) da otto assessori, di cui uno con funzioni di vice presidente eletti dal consiglio fra i propri membri secondo le modalità in vigore per la nomina della giunta municipale, previste dall'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il componente della giunta che ottenga il maggior numero di voti è l'assessore anziano;

il quarto comma dell'art. 20 viene così modificato:

« La giunta è presieduta dal presidente; in sua assenza o per suo impedimento, è presieduta dal vice presidente e, in mancanza di questo dall'assessore anziano »;

l'art. 24 viene così modificato:

« Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 gennaio 1985

AZZARA'

(877)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **3.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **4.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e annesso bilancio pluriennale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1985)

Omissis).

(878)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221